

Dott. VITTORIO MOLINARI

Consulente tributario - Revisore legale
studio in via P. Gherardi, 29- 41123 Modena
tel.059/330137-fax 059/330392
e_mail: vm@vittoriomolinari.it

Modena, 13 febbraio 2012

Circolare fiscale n. 1/2012 IRAP: DEDUCIBILITA'

IRAP DEDUCIBILE dal Reddito imponibile IRES/IRPEF

DEDUCIBILITA' dell'IRAP relativa al COSTO DEL LAVORO SINTESI	Dal 2012 sarà possibile dedurre dal reddito imponibile IRES (Imposta sul Reddito Società) e IRPEF (imprenditori e liberi professionisti) l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo (secondo il criterio di cassa) per i lavoratori dipendenti e assimilati (CoCoPro, CoCoCo, occasionali). Resta confermata l'ulteriore detrazione pari al 10% dell'imposta in presenza di costi per interessi passivi.
Entrata in vigore	Dal 2012
Riferimento	Art. 2 Legge 22.12.2011, n. 214 conversione DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia"

IRAP

DEDUZIONE IRAP per DONNE e GIOVANI SINTESI	Dal 2012 per ogni dipendente di sesso femminile o di età inferiore ai 35 anni è ammessa la deduzione di una cifra forfetaria, rapportata a danno, pari a 10.600 euro (fino al 2011 compreso è stata di 4.600 euro). L'importo è di 15.200 se l'azienda ha dipendenti nel Mezzogiorno.
Entrata in vigore	Dal 2012
Riferimento	Art. 2 Legge 22.12.2011, n. 214 conversione DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia"
DEDUZIONE IRAP per INCREMENTO PRODUTTIVITA' SINTESI	Dal 2012 le singole Regioni possono consentire la deduzione delle somme pagate ai dipendenti in relazione a premi per l'incremento della produttività regolati da contratti di lavoro territoriali e/o aziendali.
Entrata in vigore	Dal 2012
Riferimento	Art. 22 Legge 12.11.2011, n. 183 - c.d. "Finanziaria 2012"

codice fiscale MLNVTR53M29I133U - P.IVA 01412260364